

## ALLEGATO X

(TABELLA DELLE CONCENTRAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, COMMA 7, LETTERA a), E 6, COMMA 4, LETTERA a))

| Intervallo di concentrazione iniziale del componente | Variatione ammessa della concentrazione iniziale del componente |
|--|---|
| $\leq 2,5\%$   | $\pm 30\%$  |
| $> 2,5 \leq 10\%$                                    | $\pm 20\%$  |
| $> 10 \leq 25\%$                                     | $\pm 10\%$  |
| $> 25 \leq 100\%$                                    | $\pm 5\%$   |

## ALLEGATO XI

(CRITERI PER FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 15)

## Parte A.

## Disposizioni generali

- I fabbricanti, gli importatori o i distributori di preparati pericolosi disciplinati dall'articolo 15, comma 1, del presente decreto forniscono all'Istituto Superiore di Sanità, per ciascun preparato, le seguenti informazioni:
  - la o le denominazioni o nomi commerciali del preparato;
  - il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero di telefono, telex ed eventuali indirizzi di posta elettronica del responsabile dell'immissione sul mercato italiano;
  - la composizione qualitativa e quantitativa completa del preparato;
  - le caratteristiche chimico-fisiche;
  - le tipologie di impiego;
  - i tipi di imballaggio.
- Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 relativi ai preparati pericolosi immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, se non ancora comunicati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n°274 del 23 novembre 2000, devono essere forniti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su supporto elettronico utilizzando il programma appositamente compilato, fornito dall'Istituto superiore di sanità su disco ottico su richiesta degli interessati, oppure scaricabile direttamente dal sito internet dell'Istituto.
- Per i preparati pericolosi immessi per la prima volta sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i fabbricanti, gli importatori o i distributori devono fornire le informazioni e i dati di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'avvenuta immissione sul mercato.
- I fabbricanti, gli importatori o i distributori sono inoltre tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanità della cessazione dell'immissione sul mercato dei preparati per i quali sono state fornite le informazioni e i dati di cui al comma 1.